



CITTÀ DI ACIREALE
SETTORE SERVIZI CULTURALI, TURISMO,
PROMOZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI
TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.79 del 30/06/2016

INDICE

- Art 1 - Oggetto e Finalità
- Art 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Definizione
- Art. 4 - Istituzione della De.C.O.
- Art. 5 - Registro De.C.O.
- Art. 6 - istituzione Albo Comunale delle Iniziative e Manifestazioni
- Art. 7 - Logo De.C.O. e relativo utilizzo
- Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art 10 - Commissione Comunale per la De.C.O.
- Art 11- Istruttoria
- Art. 12 - Controlli
- Art. 13- Sanzioni
- Art 14 - Iniziative Comunali
- Art. 15 - Promozione di domande di registrazione ufficiali
- Art. 16 - Tutele e garanzie
- Art. 17 - Rinvio alle normative Statali e Regionali
- Art. 18 - Norme Finali

Allegato A: Logo De.C.O.

Allegato B: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C: fac-simile di domanda da compilare in bollo.

Art.1 - Oggetto e Finalità

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Acireale.
- 2) Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale. Esso individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 2, comma 4, dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale in favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali, agro-alimentari e gastronomiche che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
- 3) Il Comune di Acireale, nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, che richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
- 4) In attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
- 5) Il Comune di Acireale esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali. Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale. Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Cura la conservazione del cospicuo patrimonio architettonico, storico e culturale ricco anche di secolari tradizioni popolari, civili e religiose.
- 6) Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
- 7) Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione,

promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di “Denominazione Comunale di Origine”).

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1) L'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e tipici prodotti locali e le loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, a scopo promozionale attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti tipici locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli Organi preposti;
 - c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, meritevoli di attenzione;
 - d) di promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti pubblici o privati, soggetti singoli o associati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito dei prodotti locali e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - e) di rilasciare un logo De.C.O. al fine di attestare l'origine (il “made in Acireale”) dei prodotti ed il loro legame storico culturale con il territorio nonché quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Acireale;
 - f) di contribuire alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
 - g) di predisporre il logo De.C.O. al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il logo è di esclusiva proprietà del Comune e sarà registrato nei modi di legge.

Art. 3 - Definizione

- 1) Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività artigianale, agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica o da elementi naturali (es. pietra, legno, ecc.), ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello

locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4 - Istituzione della De.C.O.

- 1) Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché per un efficace strumento promozionale per il Comune di Acireale;
- 2) Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
- 3) Il logo De.C.O. non è un marchio di qualità, ma un'attestazione di origine geografica ed equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Acireale";
- 4) La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Acireale. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 - Registro De.C.O.

- 1) Viene istituito presso l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.) un apposito registro pubblico De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine" nel quale, su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art 10, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale;
- 2) Al fine di un'adeguata informazione, l'elenco dei prodotti e le imprese che hanno ottenuto la Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente e in visione anche presso l'Ufficio S.U.A.P. e l'Ufficio Turistico.
- 3) Nel registro sono iscritti, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
- 4) L'iscrizione nel registro De.CO. può riguardare:

- a) Prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio del Comune;
- b) Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio del Comune o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;
- c) Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale il cui processo produttivo avviene nel territorio del Comune di Acireale e deve rispettare le prescrizioni del disciplinare;
- d) Prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione tipica del territorio comunale di elementi presenti in natura (pietre, legno, ecc...);

5) L'iscrizione può essere concessa, tra l'altro, per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- miele e marmellate;
- olio e vino.

6) L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

7) Pos
sono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. i singoli produttori, le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del territorio del Comune di Acireale, anche se non vi hanno la sede legale.

8) Per
uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse se in possesso dei relativi requisiti.

9)

Un

a stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

10) Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

- 1) Viene istituito un apposito albo in cui vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni agroalimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
- 2) L'ufficio comunale determina i tempi e i modi di deposito di tutte le segnalazioni e ne cura l'istruttoria ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta del Comune con la quale viene approvato l'elenco ufficiale delle manifestazioni per l'anno successivo. I tempi di deposito devono comunque essere compatibili con la normativa regionale in materia di pubblicizzazione delle manifestazioni.
- 3) È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art. 7- Logo De.C.O. e relativo utilizzo

- 1) Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori.
- 2) Il logo, di forma circolare, è costituito dall'immagine dello stemma del Comune di Acireale contenente la scritta "De.C.O." (Denominazione Comunale di Origine) in acronimo e la dicitura "Città di Acireale".
- 3) Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
- 4) L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
- 5) Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
- 6) Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo

non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

- 7) Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
- 8) Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De.C.O.
- 9) È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc....
- 10) Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O ai prodotti locali

- 1) I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Acireale, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
- 2) La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità.
- 3) L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
- 4) Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienico-alimentare.
- 5) Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
- 6) In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
- 7) Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, il disciplinare del singolo

prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, specificherà le tecniche tradizionali della lavorazione.

- 8) I prodotti artigianali devono essere ottenuti dalla lavorazione tipica del territorio comunale di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc...).

Art. 9 - Procedure per attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

- 1) Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O, con le modalità indicate al successivo comma 4.
- 2) Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
- 3) Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione e la scheda identificativa.
- 4) Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
- 5) Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo e comunque devono fornire ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - tipicità locale della produzione;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
- 6) Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
- 7) Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
- 8) Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento (All. "B" e "C").

Art. 10 - Commissione comunale per la De.C.O.

- 1) Sull'ammissibilità della iscrizione nell'Albo comunale pubblicitario delle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali e/o al pubblico Registro della De.C.O. si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco, nella quale sono rappresentati esperti del settore agro alimentare, artigianale e gli operatori in forma singola o associata. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato, e dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento.
- 2) La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o suo delegato.
- 3) Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
- 4) Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
- 5) La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione, ove non coincidente con il territorio comunale, nonché il dettaglio disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna.
La commissione conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero con il motivato diniego di iscrizione.
- 6) Ove le risultanze della commissione siano positive, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
- 7) L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:
 - a) il numero progressivo di iscrizione;
 - b) la data di iscrizione;
 - c) gli estremi delle deliberazioni di Giunta Comunale che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
 - d) la denominazione tipica del prodotto.

- 8) Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.

Art. 11 - Istruttoria

- 1) L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.
- 2) L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
- 3) Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio De.C.O.
- 4) Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

Art. 12 - Controlli

- 1) I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati dal personale della Polizia Municipale e dai componenti della commissione di cui all'art. 10.
- 2) Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.CO. o venduti come tali.
- 3) Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.CO.

Art. 13 - Sanzioni

- 1) Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente

- regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
- 2) In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
 - 3) La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 14 - Iniziative comunali

- 1) Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2) Il Comune altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.
- 3) Il Comune attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali nonché la promozione delle culture e culture tradizionali.
- 4) Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De.CO. del Comune di Acireale", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.

Art. 15 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

- 1) Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o dell'attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

- 2) Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
- 3) Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di due anni.

Art. 16 - Tutele e garanzie

- 1) Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17 - Rinvio alle normative Statali e Regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 18 - Norme Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.